

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 487)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 30 gennaio 1969 (V. Stampato n. 710)

presentato dal Ministro della Sanità

(ZELIOLI LANZINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

e « ad interim » del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 febbraio 1969*

**Modifica dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431,
relativa a provvidenze per l'assistenza psichiatrica**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Dopo il primo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, è aggiunto il seguente:

« La somma di 8.000 milioni di cui al precedente comma, che non sia stata impegnata nell'esercizio 1968, può essere impegnata entro l'anno 1969 ».